



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio)
N. 18 del 25-06-2021

Copia

N. 18 del 25-06-2021

**Oggetto APPROVAZIONE Piano Tecnico Economico e Finanziario della
gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 secondo MTR
allegato alla delibera Arera 443/2019**

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:00, in Tadasuni, nella sede comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Pierpaolo Pisu tratta gli affari posti all'ordine del giorno con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Falchi Antonio Maria

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 123 del 09/11/2020, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Tadasuni ed il Dott. Pierpaolo Pisu è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto legislativo n. 267/2000.

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito **all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle

attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

- con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;

- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/01/2021, la ditta Cosir S.r.l. in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana e ambientale, mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione all'Unione dei Comuni del Guilcier del piano economico finanziario corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- in data 01/02/2021 all'Unione dei Comuni del Guilcier ha provveduto alla trasmissione del Pef ai Comuni appartenenti all'unione medesima;
- In data 10/03/2021 la Ditta Cosir S.r.l. ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti;
- in data 11/06/2021 l'Ufficio Finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

CONSIDERATO CHE il Piano Economico Finanziario secondo il nuovo MTR ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono qui espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021, secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, in Deroga all'ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020 è stato inserito un valore pari a -€ 3.485,00 (valore negativo) dato dalla differenza tra costi variabili da PEF 2020 e costi variabili 2019, e un valore pari a € 3.786,00 dato dalla differenza tra costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e costi fissi 2019;

RITENUTO non necessario rateizzare detto conguaglio su più annualità, computandolo interamente sul PEF TARI 2021;

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 18.345,00;

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti è quindi pari a € 18.345,00 e dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2021 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Tecnico Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR ARERA allegato alla Delibera 443/2019, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui integralmente richiamata quale parte integrale ed essenziale della presente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che l'Ente ha provveduto alla validazione di un nuovo Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 sulla base delle disposizioni del MTR ARERA;
2. **DI APPROVARE** il Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dal quale risulta un costo complessivo pari a € 18.345,00, allegano il medesimo PEF al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2021 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Tolu Paolina

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Tolu Paolina

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pierpaolo Pisu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Falchi Antonio Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni dal giorno 29.06.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Tadasuni, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.06.2021 per :
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Tadasuni, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Tadasuni, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi